

COMUNE DI SAN SALVATORE DI

PROTOCOLLO GENERALE

N.0002922 - 17.06.2014

CAT. I CLASSE 10 ARRIVO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il Decreto Legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 "Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTE le note prot. n. 2653 del 28.05.2014, acquisita in pari data al prot. n. 8710 e prot. n. 2851 del 10.06.2014, acquisita in pari data al prot. n. 9231/AL, con le quali il Segretario comunale di **SAN SALVATORE DI FITALIA** ha comunicato che, in riferimento alla consultazione elettorale amministrativa svoltasi il 25 .05.2014, non è stato raggiunto il secondo quorum previsto dal comma 1 dell'art. 40 del D.P.R. 20.08.1960, n. 3, determinando tale circostanza la nullità dell'elezione, come prescritto dal punto 1) del comma 2 del richiamato art. 40;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 40 in questione, unitamente all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 56 del D.P.R. 20.08.1960, n. 3, prescrivono che nei casi di nullità, come quello di specie, l'Assessore regionale per gli enti locali - oggi Assessore regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica - provvede alla gestione del comune con la nomina di un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti in servizio presso il corpo ispettivo dell'Assessorato regionale per gli enti locali - oggi Assessore regionale alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica;

VISTO l'attuale assetto del Servizio 3 - Ufficio Ispettivo, del Dipartimento delle Autonomie Locali dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.D.G. n. 126 del 10.06.2014, con il quale sono state riconosciute le funzioni di componenti dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, anche ai soggetti Dirigenti nello stesso indicati, in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie;

RITENUTO, pertanto, di dovere nominare un Commissario, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, di approvazione del T.U. per l'elezione degli Organi comunali, con le attribuzioni di sindaco, giunta e consiglio comunale, in sostituzione di quelli ordinari la cui elezione è risultata nulla;

VISTO il D.P. n. 138/Serv.4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento generale del 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);


DECRETA

Art.1) Prendere atto della nullità, come prescritto dal punto 1) del 2° comma dell'art. 40 del D.P.R. 20.08.1960, n. 3, della consultazione elettorale amministrativa svoltasi il 25 .05.2014, presso il comune di **SAN SALVATORE DI FITALIA**, considerato che non è stato raggiunto il secondo quorum previsto dal 1° comma dell'art. 40 del D.P.R. 20.08.1960, n. 3.

Art.2) Nominare il sig. dott. Giovanni Corso, al quale con il D.D.G. n. 126 del 10.06.2014, sono state riconosciute le funzioni di componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, in servizio presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, Commissario straordinario per la gestione del Comune di **SAN SALVATORE DI FITALIA**, in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art.3) Al Commissario Straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. del 8 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 1 0 GIU 2014



L'ASSESSORE
(d.s.sa Patrizia Valenti)